## "CORSO RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS)"

## Il ruolo del Medico Competente La sorveglianza sanitaria

## Dr.ssa Paola Del Bufalo Medico Competente Coordinatore



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 - Rieti Coordinamento Medici Competenti





## "CORSO PER DIRIGENTI DI STRUTTURA"

## Funzioni e responsanbilità del Medico Competente

## Dr.ssa Paola Del Bufalo Medico Competente Coordinatore



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 - Rieti Coordinamento Medici Competenti





#### **Coordinamento Medico Competente**

3 Medici Competenti (1 Coordinatore e 2 MMCC CoCoCo)

3 infermiere effettive (1 Referente: S. Guadagnoli; G. Di Rado; S. Santarelli)



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – Rieti Coordinamento Medici Competenti





## La sorveglianza sanitaria è una misura di tutela della salute e sicurezza

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Visite mediche specialistiche in medicina del lavoro Questionari clinici Esami strumentali Indagini di laboratorio Indagini diagnostiche Consulenze specialistiche



Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale e alterazioni delle condizioni di salute che possono essere aggravate dall'attività lavorativa

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi

#### **SORVEGLIANZA SANITARIA**

#### **Obiettivi**

principali della sorveglianza sanitaria sono:

- sì, la prevenzione delle malattie da lavoro e delle malattie lavoro-correlate, ma in una visione più ampia la tutela della salute dei lavoratori,
- uno specifico contributo alla valutazione dei rischi e al piano di P. e P.,
- la promozione della salute dei lavoratori,
- in relazione ad alcune mansioni la sicurezza dei terzi.

#### **SORVEGLIANZA SANITARIA**

- > Art. 15
- **➤ Misure generali di tutela**

c. 2 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Medico del lavoro/competente	Medico di altre discipline
Visita i lavoratori per obbligo di legge	Visita persone su loro richiesta
I richiedenti delle sue prestazioni (datori di lavoro) sono diversi da coloro che ne dovrebbero beneficiare (lavoratori)	Richiedenti e beneficiari coincidono
Non è scelto dai lavoratori	È scelto dal richiedente
Visita lavoratori in base a rischi specifici	Visita in base all'esistenza di disturbi/sintomi
Visita prevalentemente persone sane	
Visita periodicamente in maniera sistematica	Visita occasionalmente; a volte periodicamente
Tende a cogliere effetti precoci (preclinici o subclinici)	Vede di norma effetti già evidenti clinicamente
Fa anche una valutazione di gruppo	Valuta solo la persona
Il suo operato è segnatamente preventivo	Ha scopi principalmente terapeutici
I risultati del suo operato sono utili anche per la valutazione del rischio	I risultati del suo operato sono utili principalmente per la persona
I risultati del suo operato possono avere importanti e dirette ripercussioni pratiche per il lavoratore (idoneità al lavoro)	Non determina dirette ripercussioni sull'idoneità al lavoro
I risultati del suo operato possono avere ripercussioni negli ambienti di lavoro (tecnologie e/o organizzazione)	Non può interferire con le carat- teristiche dell'ambiente di lavoro

## **MEDICO COMPETENTE:**

Cliente: Azienda

**Utenti: lavoratori** 

#### **PREVENZIONE**

#### definizione tradizionale:

- Primaria : volta ad abbattere gli agenti causa di malattia

- Secondaria : scoperta e guarigione dei casi di malattia prima della loro manifestazione clinica

> - Terziaria : terapia e riabilitazione

#### **PREVENZIONE:**

Art. 2, c. 1, lett. n D.lgs 81/08

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

### **PREVENZIONE**:

#### **PROGRAMMATA**

(non episodica, ma disegnata in anticipo)

#### **PROGETTUALE**

(la progettazione del lavoro deve includere le condizioni di prevenzione)

# SALUTE

Stato di

completo benessere fisico, mentale e sociale,

non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità

O.M.S. - Art. 2 D.lgs 81/2008 (Definizioni)

## **ORGANIZZAZIONE**

insieme delle regole del processo
che strutturano
compiti, conoscenze e svolgimenti
verso
risultati attesi,
implicando
persone, materiali, strumenti, impianti, luoghi.



#### **LAVORATORE**

Art. 2 Dlgs 81/2008 c. 1 lett.a

Persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa
nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione....



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – Rieti Coordinamento Medici Competenti







#### Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"...
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari (Piano sanitario) definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una <u>cartella sanitaria e di</u> <u>rischio</u> per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria...



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – Rieti Coordinamento Medici Competenti



#### Articolo 25 - Obblighi del medico competente

- g) <u>fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria</u> cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti...
- h) <u>informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria</u> di cui all'articolo 41, e, **a richiesta dello stesso**, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) <u>comunica per iscritto</u>, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 (**Riunione periodica**), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, <u>i risultati anonimi collettivi della sorveglianza</u> <u>sanitaria</u>... ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori:







### Il D.lgs 81/2008

amplia di molto le possibilità di intervento del MC nel contesto aziendale, introducendo l'attività volta alla promozione della salute.

Stili di vita
Abitudini voluttuarie
Collaborazione con Medici di famiglia
Collaborazione con altre strutture del SSN



#### **MEDICO COMPETENTE**

#### Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera *d)*, sono tenuti a frequentare *appositi percorsi formativi universitari* da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

#### **MEDICO COMPETENTE – AGGIORNAMENTO !!!**

#### Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

- 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare <u>al programma di educazione continua</u> in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al <u>70 per cento</u> del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
- 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti <u>nell'elenco dei medici competenti</u> istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

## **INCOMPATIBILITA'**

Il D.lgs 81/2008 stabilisce un'incompatibilità assoluta fra assegnazione ad

uffici di vigilanza

e

espletamento

delle funzioni di medico competente.





#### Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. . . . . .

- 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
- 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – Rieti Coordinamento Medici Competenti



#### Il datore di lavoro

assicura al medico competente

## le condizioni necessarie

per lo svolgimento di tutti i suoi compiti

<mark>garantendone</mark> l'autonomia

Art. 39, c. 4 D.lgs 81/2008

#### R ISORSE / CONDIZIONI necessarie:

- accesso alle informazioni di carattere tecnico/scientifico/normativo

### **Medico Competente**



**alla valutazione dei rischi** anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

COLLABORA con il DL e RSPP: all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale

alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI:**

effettuata dal DL (obbligo indelegabile)

in collaborazione con il RSPP e il MC (nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria)

#### Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

- 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
  - a) nei casi previsti dalla normativa vigente...
  - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.







## Rischi lavorativi per i quali è previsto dalla normativa l'obbligo della sorveglianza sanitaria:



movimentazione manuale
agenti biologici
agenti chimici pericolosi
amianto, agenti mutageni e cancerogeni
videoterminali
vibrazioni meccaniche

rumore

**CEM** 

radiazioni ottiche artificiali lavoro notturno radiazioni ionizzanti

Lavoro nei cassoni ad aria compressa, cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive, esposizione a silice libera cristallina

Rischi per terzi: assunzione di alcol assunzione di droghe

## Problemi - rischi per "terzi":

# Rimangono insolute le problematiche derivanti dal potenziale pericolo nei confronti di terzi per alcune patologie:

Malattie infettive Patologie psichiatriche

e da situazioni organizzative



#### Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

- 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) <u>negli altri casi vietati dalla normativa vigente</u>. (art. 5 L. 300/70 Statuto dei lavoratori);
- 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento... sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
- 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio...



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – Rieti Coordinamento Medici Competenti





## <u>Dipendenza da alcol</u> <u>L. 125/2001 art. 15</u>



#### Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.

- 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
- 2. Per le finalità previste dal presente articolo **i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro** possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
- 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

# Provvedimento 16 marzo 2006 Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato le regioni e le province autonome

## Art. 1 - Attività lavorative a rischio

Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ..... sono quelle individuate nell' All.1

- > Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- a) impiego di gas tossici (art. 8 del R.D. 09/01/1927 e s.m.); b) conduzione di generatori di vapori (D.M. 01/03/1974); c) attività di fochino (art. 27 del D.P.R. 302/1956); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del R.D. 635/1940); e) vendita di fitosanitari (art. 23 del D.P.R. 290/2001); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 1450/1970 e s.m.); g) manutenzione degli ascensori (D.P.R. 162/1999);
- Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del D.Lgs 334/1999);
- > Sovrintendenza ai lavori previsti dagli artt. 236 e 237 del D.P.R. 547/1955;
- Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica; caposala e ferrista;
- > Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e sociosanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- > Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- > Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione di porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- > Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il permesso della patente di guida categoria B, C, D, E e quelle per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobili; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- > Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- > Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- > Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- > Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- > Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- > Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

# Provvedimento (naz.) del 30/10/2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugn 2003, n. 131, in materia di

## accertamento di assenza di tossicodipendenza

# ALLEGATO - I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
  - a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni)
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302)
  - c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
    - 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada



- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attività di sicurezza
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concession e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri

- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo i) personale certificato dal registro aeronautico italiano
  - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
    - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.



# Statuto dei lavoratori Legge 300/70 Art. 5



"Sono <mark>vietati</mark> accertamenti da parte del datore di lavoro sulla <mark>idoneità</mark> e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente".

Di conseguenza il datore di lavoro non può chiedere al medico

competente di visitare i lavoratori al di fuori delle circostanze previste

dalla normativa.

#### Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

- 2. La sorveglianza sanitaria comprende:
- a) **visita medica <u>preventiva</u>** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato...può essere anche preassuntiva
- b) **visita medica <u>periodica</u>** per controllare lo stato di salute dei lavoratori...
- c) **visita medica <u>su richiesta del lavoratore</u>**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta...
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione...
- e) visita medica alla <u>cessazione del rapporto di lavoro</u> nei casi previsti (agenti chimici pericolosi, amianto, cancerogeni, biologici di 3° e 4° gruppo, etc)... e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, <u>a seguito di assenza per motivi di salute (malattia o infortunio) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi...</u>



Azienda ASL Rieti Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti Coordinamento Medici Competenti





- Visita medica preventiva preassuntiva
  - non obbligatoria
- effettuabile dal Medico Competente o dall'Organo di Vigilanza
- volta alla formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica
- -necessita della definizione di una mansione specifica

> Visita medica periodica

La periodicità, qualora non espressamente prevista dalla normativa, è "di norma annuale".

Può assumere cadenza diversa, a giudizio del medico competente, in funzione della valutazione del rischio, o in base alle condizioni di salute del lavoratore.

- Visita medica di cessazione
  - agenti cancerogeni
  - agenti chimici pericolosi
    - agenti biologici 3° 4°
       (informazione)

➤ Visita medica "precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 gg. continuativi"

- ➤ N.B. Informativa!!!
- ➤ Malattia / Infortunio
- ➤ Difficoltà operativa nell'effettuazione prima della ripresa del lavoro

# La visita a richiesta

 in relazione ai rischi lavorativi a giudizio del medico competente
 in relazione ad un'alterazione dello stato di salute correlato ad una condizione patologica di certa origine extralavorativa, che tuttavia possa rappresentare una controindicazione all'espletamento della mansione.

> Es.: persone con disabilità, rientro al lavoro in seguito ad infortunio, a patologia grave, etc

> > ma anche

possibilità di gestione dei rischi "non normati"

# Esempi rischi "NON NORMATI":

Posture incongrue / fisse obbligate

"Stress" sul luogo di lavoro (burn-out, mobbing, incongrua organizzazione del lavoro, ...)

**Affaticamento visivo** 

# Problemi - rischi "NON NORMATI" – problematiche emergenti:

Oltre al lavoratore immigrato

Il lavoratore "anziano" !!!!

**AGEING** 

# Il lavoratore "anziano" !!!!

#### **AGEING**

Si calcola che in Europa la fascia di età compresa fra 55 e 64 anni aumenterà di circa 16.2% (9,9 milioni) tra il 2010 e il 2020, realizzando un invecchiamento della forza-lavoro

mai

presentatosi prima


# Il lavoratore "anziano" !!!!

# **AGEING**

Nostri dati 2017:

Età media: 55 anni

# Popolazione visitata 2017 distribuzione per eta'





# Il lavoratore "anziano" !!!!

# **AGEING**

Trend > 60 anni:

**2015: 9%** 

2016:10%

2017:13%

# Le visite indicate nell'art. 41 sono volte alla formulazione



di un giudizio di idoneità alla mansione specifica

# **MANSIONE SPECIFICA**

nella formulazione e interpretazione di un giudizio di idoneità è necessario tener conto che il problema in esame non è quello relativo ad una valutazione dell'idoneità al lavoro generico,

ma

considerare la mansione nella sua specificità e complessità



# **MANSIONE**



# attribuzione stabile di compiti lavorativi a una persona

a un gruppo di persone

# **MANSIONE**



# gruppo di lavoratori con stessa mansione e profilo di rischio

**GRUPPO OMOGENEO** 

# Rischio biologico

La gestione del rischio biologico prevede\_ l'effettuazione di visite / accertamenti in occasione di "contatto" significativo con agenti biologici:

 ferite da punta, da taglio, contaminazioni con materiale potenzialmente infetto – rischio infezioni emotrasmessibili - esposizione a Mycobacterium Tubercolosis (contatto stretto)

# Sorveglianza Sanitaria



Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti **giudizi relativi alla mansione specifica**:

Idoneità

Idoneità parziale, temporanea o permanente

con prescrizioni

con limitazioni

Inidoneità, temporanea o permanente

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **ricorso**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

il medico competente informa **per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)

# **MANSIONE SPECIFICA**

#### **VALUTAZIONE**



(Dell'adattamento DELL'UOMO AL LAVORO)

# Nel complesso delle misure di prevenzione la sorveglianza sanitaria è l'unica

che ne prevede

l'adattamento
alle caratteristiche individuali
del singolo lavoratore

in relazione a specifiche mansioni - compiti reali

# Il rispetto di eventuali valori limite

fissati dalla normativa non costituisce una garanzia assoluta

che tutti i lavoratori esposti siano tutelati, perché

diversa è

la suscettibilità individuale

di ciascuno in ragione delle differenze di genere,

dell'età, delle caratteristiche genetiche,

della coesistenza di eventuali patologie extralavorative, disabilità,

nonché di stati particolari (gravidanza).

#### **OCCUPATIONAL HEALTH SURVEILLANCE**

La sorveglianza sanitaria, con il conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica,

non può assolutamente essere

alternativa

alle misure di prevenzione "primaria" sull'ambiente, ma piuttosto deve essere

complementare ad esse.

# L'attività del Medico Competente è svolta

secondo i principi della Medicina del Lavoro
e
del Codice Etico della Commissione internazionale
di Salute Occupazionale
(ICOH).

# **Codice etico**

ICOH – International Commission on Occupational Health

http://www.icohweb.org/site\_new/ico\_core\_documents.asp#


# lI protocollo

è l'insieme delle visite e degli accertamenti con la relativa periodicità in riferimento ad una <u>specifica azienda</u>, con le sue peculiari condizioni di rischio,

tenuto conto anche delle specifiche condizioni organizzative / procedurali.

<u>Può essere modificato</u> con provvedimento motivato dall'Organo di Vigilanza.

# La qualità in Sanità



Prof. G. Romano Università Verona



# In medicina appropriatezza vuol dire fare:

Le cose giuste
Nel modo giusto
Per la persona giusta
Al momento giusto
Al costo giusto

..... ed essere capaci di dimostrarlo

### Altri compiti connessi alla sorveglianza sanitaria:

- consegna di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione;

l'originale della cartella deve essere conservata dal DL per almeno 10 anni, salvo diverse prescrizioni di legge


(40 aa. cancerogeni/mutageni e agenti biologici causa di infezioni consistenti o latenti, o malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o con gravi sequele)

 - invio all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio e delle annotazioni del registro degli esposti (a cancerogeni) alla cessazione del lavoratore (mutageni/cancerogeni/amianto, agenti biologici 3° 4° gruppo iscritti nel registro degli esposti)

- consegna formale della documentazione sanitaria al DL al momento della cessazione dell'incarico

#### Altri compiti :

comunicazione al Ministero del Lavoro mediante autocertificazione circa il possesso dei titoli e requisiti di legge



Iscrizione negli elenchi ministeriali



# partecipazione alla RIUNIONE PERIODICA DI SICUREZZA di cui all'art. 35,

in occasione della quale comunica per iscritto a DL, RSPP, RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

# Raccolta / elaborazione dei dati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria - DAC :

come momento

di riflessione, verifica,

e

presupposto per programmazione futura.

# Altri compiti: Raccolta / elaborazione dei dati:

#### **Art. 40**

Relazione sanitaria all'Organo di vigilanza entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento

secondo format individuato dalle Regionida inoltrare per "via telematica".



visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno

o a cadenza diversa stabilita in base alla VR; la cadenza diversa deve essere riportata dal DL nel DVR

## Altri compiti :

# partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

es: mediante le indagini ambientali (i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della VR e della sorveglianza sanitaria)

e soprattutto

mediante l'effettuazione del MONITORAGGIO BIOLOGICO

# Altri compiti:

da: L.G. sorveglianza sanitaria SIMLII, 2004

Tabella 1: Differenze tra sorveglianza sanitaria e monitoraggio degli effetti biologici

Sorveglianza sanitaria		Monitoraggio degli effetti biologici
Lavoratore	CHI SI VALUTA	Lavoratore o gruppi di lavoratori
Stato di salute	COSA SI VALUTA	Pericolosità delle condizioni di lavoro
Idoneità del lavoratore	PERCHÉ	Idoneità del lavoro
Clinica	METODOLOGIA	Epidemiologica
Specifici	TEST IMPIEGATI	Sensibili
Valori di riferimento	CONFRONTO CON	Gruppo di controllo
Dicotomiche	VARIABILI USATE	Continue
Diagnosi di malattia o ipersuscettibilità	CONCLUSIONE	Esclusione malattie

## Altri compiti:

# collaborazione per quanto di competenza alla VR

e

alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori Altri compiti:

consultazione del MC

nella scelta dei DPI

Altri compiti :

collaborazione alla predisposizione del servizio di PRIMO SOCCORSO

# Altri compiti :

collaborazione

all'attività di informazione / formazione dei lavoratori, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza

**Comma 1 lettera c**: "nell'affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza";







Comma 1 lettera g: "<u>inviare i lavoratori alla visita medica entro le</u> <u>scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto";</u>









Comma 1 lettera g: "<u>richiedere l'osservanza da parte dei singoli</u> lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro....";

Art. 20 comma 2, lett. i - Obblighi dei lavoratori

"sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente".





Comma 1 lettera bb: "vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità";









## Art. 299 Esercizio di fatto di poteri direttivi



"Le posizioni di garanzia relative

ai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. b), d, ed e)
- datore di lavoro, dirigente, preposto –

gravano altresì su colui il quale, <u>pur sprovvisto di regolare investitura</u>, <u>eserciti in concreto i poteri giuridici</u> riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti".





## Gli obblighi sono penalmente rilevanti nei confronti delle figure titolari degli stessi. Sanzioni: D.lgs 81/2008 Art. 55 e seguenti

Conferma: Ispettorato Nazionale del Lavoro

Lettera circolare 12 ottobre 2017, prot. 3

Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare

in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori







## Art. 18, c. 2 D.lgs 81/2008

Obblighi informativi del DL nei confronti di Medico Competente e Responsabile SPP, volti a facilitare la collaborazione ai fini della VR e implicitamente a migliorare l'integrazione aziendale di queste figure.

Il datore di lavoro fomisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r (infortuni) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Il Medico Competente è perciò titolare di propri flussi informativi,

non alternativi / complementari a quelli del SPP,

necessari allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 25 del D.lgs 81/2008, e di cui dovrebbe risultare traccia nell'ambito dell'organizzazione aziendale.



## **Procedura**

per l'invio a visita medica dei lavoratori ex art. 2 del D.Lgs 81/2008 s. m. e i. ed ex art. 60 D.lgs 230/95 e s.m.i. ai sensi del D.lgs 81/2008 Art. 18, c. 1, e del Regolamento aziendale (D. 580/DG del 30/09/14 e 614/DG del 10/10/14)









## □ Dirigente Delegato/Responsabile :

- concorda l'appuntamento per l'invio a visita del lavoratore con il personale di segreteria della UOS "Medici Competenti" previo contatto telefonico al numero 0746/279734
  - Invia relativa comunicazione formale (al fine di dimostrare l'adempimento alla norma) al lavoratore interessato ed al Medico Competente utilizzando il modulo presente sul sito aziendale al numero di fax 0746/278727, o alla mail medico.competente@asl.rieti.it.

Alle stessa mail o allo stesso fax il Dirigente può comunicare le informazioni riguardanti i lavoratori afferenti alla sua struttura (ingresso, cessazione, cambio mansione di lavoratori, etc). Tutti i dati sono su Intranet: Staff - Medico Competente.











#### AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781 Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

		Rieti,		
PROT.N.				
	Alla c.a. del Sig./Dott./			
	e p.c. al Medico Competente Dr.			
OGGETTO: visite ex articolo 41, D.	Lgs 81/2008 e D.Lgs 230/95			
() PREVENTIVA () PERIODICA; (	visti dal D.Igs 81/2008, articoli 20 e 41, e dal D.Lgs 230, ) ASSENZA MOTIVI DI SALUTE > 60 gg; ( ) CAMBIO	O MANSIONE ( ) CESSAZIONE press	so l'ambulatorio	sito in
( ) PREVENTIVA ( ) PERIODICA; ( RIETI - VIA DEL TERMII	) ASSENZA MOTIVI DI SALUTE > 60 gg; ( ) CAMBIONILLO, 42 ( blocco 5, I piano a dx, vicino SMI ).  MANSIONE	O MANSIONE ( ) CESSAZIONE press ORARIO di lavoro (A)	o l'ambulatorio de DATA visita	ORA visi
( ) PREVENTIVA ( ) PERIODICA; (	) ASSENZA MOTIVI DI SALUTE > 60 gg; ( ) CAMBIONILLO, 42 ( blocco 5, I piano a dx, vicino SMI ).	O MANSIONE ( ) CESSAZIONE pres	so l'ambulatorio	sito in







## Il giudizio di idoneità

è comunicato in forma scritta al Dirigente delegato/responsabile via mail o fax; inoltre, qualora non firmato al termine della visita, al lavoratore interessato tramite mail o tramite il Dirigente, che in tal caso invierà al Medico Competente il giudizio firmato da entrambi al numero di fax : 0746/278727.







AZ	IENDA UNITA' SANITARIA	LOCALE RIETI - SORVEGLIANZA SANITARIA
Data	Al DIRETTORE SAN Al DirettoreDAPS Al Direttore Del Perso Al Responsabile/Diret Al Coordinatore Strutt Al lavoratore sottome	ttore Strutturatura
110(		
Il lavoratore	GIUDIZIO DI IDONETTA	'ALLA MANSIONE SPECIFICA adibito alla mansione d
nell'U.O.	Tank Eine.	
□ preventiva □ perio con il seguente esito: □ IDONEO	ria 🗆 A 🗆 B è stato sot	cessazione inidoneità 🗆 straordinaria 🗀 fine rapporto lavoro
□ NON IDONEO Il presente giudizio è Data	valido sino alla data:	
Data	IL N	MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA
è stato sottoposto in d Periodica Cambio per esposizione a: Agenti biologici	o mansione.   A richiesta   Ass  Movimentazione manuale   Ca	Dr.ssa Paola Del Bufalo   rischio
con il seguente esito: □ IDONEO □ IDONEO con PRE		
□ IDONEO con LIM	ITAZIONI	
INIDONEO TEMP	ORANEAMENTE	□ INIDONEO PERMANENTEMENTE
II presente giudizio è NECESSITA' DI VIS □ <b>NOTE</b> _	valido sino alla data: SITA DI CESSAZIONE	□ №
Data		IL MEDICO COMPETENTE Dr.ssa Paola Del Bufalo
accertamenti integrativi Avverso il giudizio è a del D.lgs 81/2008 e s.1	eseguiti. Dichiara, inoltre, che i si mmesso ricorso all'Organo di v	significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria e degli uoi dati anamnestici sono stati espressi correttamente. igilanza territorialmente competente, si sensi dell'art. 41, c. 9 entrale del Lavoro, ai sensi dell'art. 95 D.lgs 230/95 e s.m.i. ne del giudizio medesimo.
Firma del Lavoratore		Data di trasmissione
	l Datore di lavoro	







## Report giornaliero

Al termine di ogni giornata di visite il MC invia un report contenente le visite effettuate, il loro esito e gli eventuali non presentati.











#### AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 -02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it C.F. e P.I. 00821180577 STAFF DIREZIONE GENERALE

> SORVEGLIANZA SANITARIA Medico Competente Coordinatore: Dr.ssa Paola Del Bufalo

Tel. 0746279405- 9407-9408 - FAX 0746 278727 - email: medico.competente@asl.rieti.it

Prot.				Rieti,

Al Direttore DAPS Dr. Vittorio Falchetti Al Direttore DMO Al Direttore del Personale Dott.ssa Ornella Serva

Oggetto: Elenco del personale convocato in data

a visita medica, ai sensi del D.L.gs 81/2008 e del D.L.gs 230/95, e relativi giudizi di idoneità alla mansione specifica allegati.

NOMINATIVO	U.O.	MANSIONE	GIUDIZIO D.lgs 81/2008	GIUDIZIO D.lgs 230/95	LIMITAZIONI / PRESCRIZIONI	ACCERTAMENTI
			M	X	A	

Si ricordano gli obblighi stabiliti dall'art. 18 del D.lgs 81/2008 per datore di lavora e dirigenti: obbligo di inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste e di vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano esposti a rischio lavorativo in mancanza del giudizio di idoneità del medico competente. Analogamente si ricorda che è obbligo del lavoratore sottoporsi ai controlli previsti dal D.lgs 81/2008 o comunque disposti dal medico competente (art. 20).

\*= ACCERTAMENTI NON ULTIMATI: (1) ACCERTAMENTI DA PIANO SANITARIO (2) ACCERTAMENTI ULTERIORI c/o richiesti in corso di visita NP - NON PRESENTATO A VISITA MEDICA

IL MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Paola Del Bufalo







Le tipologie di visite riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono le seguenti, ex art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i.:

- visita preventiva;
- visita periodica;
- visita medica dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute;
- visita di cambio mansione (in occasione di un cambio significativo del contenuto di lavoro in relazione ai rischi.

es.:

cambio Unità Operativa del lavoratore, cambio di orario: effettuazione/non effettuazione di lavoro notturno; cambio mansione in adempimento a prescrizioni/limitazioni del Medico Competente);

visita di cessazione;

inoltre le tipologie di visite ex D.lgs 230/95 sono:

- preventive;
- periodiche;
- straordinarie;
- eccezionali;
- di cessazione.








# **VISITA A RICHIESTA**

Il lavoratore o soggetto equiparato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08 s. m. e i. può in ogni momento chiedere una visita a richiesta (art. 41 D.lgs 81/2008) al Medico Competente di assegnazione usufruendo del **modulo** presente sul sito intranet: Staff/Medico Competente/Modulistica















# MANCATA EFFETTUAZIONE degli accertamenti prescritti dal Medico Competente / Autorizzato

Gli **accertamenti eseguiti** presso le strutture devono essere inviati, da parte della struttura esecutrice, al MC/A in busta chiusa; gli esami di laboratorio afferiscono attualmente tramite intranet.

Tutti gli accertamenti complementari vanno accettati come richiesti dal Medico Competente.

In caso di accertamenti sanitari richiesti dal MC/A e non pervenuti quest'ultimo non può procedere alla formulazione del giudizio di idoneità.







#### **RIEPILOGHI MENSILI - FILES**

Al fine di supportare i Dirigenti Delegati/Responsabili e di verificare reciprocamente le **informazioni** fornite riguardanti i lavoratori (assegnazione alla UO, pensionamento, aspettativa/lunga malattia/astensione per gravidanza, etc), in un'ottica di vicendevole collaborazione, il personale infermieristico della UOS Medico Competente deputato alla gestione dei files/sorveglianza sanitaria invia tempestivamente al SICO la parte dei files di gestione della sorveglianza sanitaria priva delle informazioni sensibili ai sensi del D.lgs 196/03, e relativa all'ultimo giorno del mese precedente (si veda indicazione in mail).

# Il SICO trasmette via mail a ciascun Dirigente la parte delle informazioni di propria spettanza

(ultima visita effettuata, prossima visita, giudizio di idoneità formulato/in corso per mancanza di accertamenti).





## FILE EXCEL

Il file excel permette con appositi semplici comandi la selezione di singoli item,

#### come:

UO, Responsabile, Medici, Infermieri, Visite scadute, Visite in accertamenti, etc

Es:

Dentro "DIREZIONE SANITARIA": Sterilizzazione, Poliambulato







#### LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

## Colonne:

- VARIAZIONI:
  - A = assunzione
  - C = cessazione (trasferimento, pensionamento, mancata conferma, dimissioni, etc)
  - CMU = cambio mansione (cambio mansione uscita da posizione)
  - CM = cambio mansione inserimento in posizione
- DATA VARIAZIONI: data di arrivo della comunicazione inerente assunzione, cessazione, cambio mansione, malattia, assenza per gravidanza, ferie, aspettativa, etc)







## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

#### Colonne:

- F (Fattori) RISCHIO:
  - MM = movimentazione manuale
  - LN = lavoro notturno
  - AB = agenti biologici
  - AC = agenti chimici
  - VDT = videoterminali
  - P = postura
  - CEM = campi elettromagnetici
  - Alcol
  - RI (Radiazioni ionizzanti): A/B







## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

## Colonne:

- TIPOLOGIA DI VISITA :
  - VP = visita preventiva
  - PER = periodica
  - CM = cambio mansione
  - 60 = dopo 60 gg motivi salute
  - C = cessazione
  - R = richiesta







## LEGENDA FILE GESTIONE VISITE

## Colonne:

- TIPOLOGIA DI GIUDIZIO :
  - IDONEO
  - PIDONEO (con prescrizione/limitazione)
  - NIDONEO (non idoneo)
  - ACCERTAMENTI = idoneità non conclusa per accertamenti in corso







## **LEGENDA FILE GESTIONE VISITE**

Colonne:

- TIPOLOGIA PRESCRIZIONE/LIMITAZIONE:


MM / LN / AB / AC / GUANTI / VDT / CEM / ALTRO







## Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni








# Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO

REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA: SANITARIA LOCALE RIETI	50 LL F B I	- 14 - 14	
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781			
Codice Fiscale e Partila IVA 00821180577		-84	
Prot. Rieti,			
[   U.O.     S.D.	8 S		F1, 5
☐ Direttore U.O.: Dott tel.	fax	200	
☐ Direttore Dip.nto: Dott			
Coord. Inf.co/Ostetrico: Dott./Dott.ssa			35
Coord. Tecnico di Laboratorio: Dott/Dott.ssa			
Coord. Tecnico di Radiologia: Dott. /Dott.ssa			
Coord. Tecnico di Riabilitazione: Dott. /Dott.ssa			
PIANO di LAVORO COMUNE di:		W 2	
TIANO di LAVORO COMENE de			
PIANO di LAVORO PERSONALIZZATO di			
PERMANENTE	(t)		
☐ FERMANENTE	344	70.4	
XIXI	<del>1</del>		10 6
I   OSS COGNOME NOME			
Infermiera NOME COGNOME			
Tecnico di Laboratorio NOME COGNOME		2 1	
Tecnico di Radiologia NOME COGNOME	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Tecnico di Riabilitazione NOME COGNOME	2 16 K.	81,	
Techico di Idabinazione Monte e Convolue			100
ADDETTA/O A:	75 E E		
ADDETTAGA.			
	1.0	5 500	
Tipo di turno:			
Giomaliero orario M P			
Turnista orario M PN	914 45	8 1	
Part-time orario MP	2	20	48.5
Reperibilita' no /mese   diurna   notturna	854		
		10	To see
Dotazione posti letto / ambulatori:			
Posti Letto: n°		E .	





#### Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO

Posti Letto Wei	ek: nº/			
☐ Posti Letto Sub	intensíva: nº			
Letti Operatori	nº/			
∐ Ambulatori: n°	1	_ Accessi: nº/		
Tipologia utenti				
∐ Autosufficienti				
Parzialmente aut	osufficienti.	%		
☐ Non Autosuffic				
Ausili Presenti e I	n Uso:			
Sollevatore Me	ecanico/Idraulico n	° IITe	li ad alto scorrimo	ento nº
Sollevatore atti	vo nº	HC	arrozzine/comode	n <sup>o</sup>
 ∐ Letti idraulici/e	lettrici nº		rrello da trasporto	materiale nº
RollBoard n°		m is reason	i Ausili	ummeereemus about total televist t
☐ Barelle regolab	ili in altezza nº	11		
		ИМР: Qualifica	n°Qı	ualifica n°
Operatori con limit		AMP: Qualifica		nualifica nºREPERIBILE
Operatori con limit	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA F.1.	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA F.1.	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA  T.1.  S.O.	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA  T.1.  S.O.	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA  T. I.  S.O.  AMBULATORI	azione per MMC/N	_		
Personale Sanitari Operatori con limit WEEK DEGENZA SUBINTENSIVA T.I. S.O. AMBULATORI	azione per MMC/N	_		
Operatori con limit  WEEK  DEGENZA  SUBINTENSIVA  T.1.  S.O.  AMBULATORI	MATTINA	_		





#### Procedura ricollocazione lavoratori con limitazioni – PIANO DI LAVORO

LI TURNO MATTINA GIO DESCRIZIONE ATTIVITÀ		za	dura	fa	-		ausili	note
ehe preyedono MMT	media/tu	rno	comple	siva	oper	atori		
I								
<u> </u>				10000 10	_		-	<u> </u>
1								
			200 2000			2200 200		-
1						9		
Postura incongrua  L NO L SI; Se si L To  Ostacoli ambientali L NO L SI Quali	prsione  Inclin	nazione i	in avanti	Fles	sionc_			
Posturu incongrua  LI NO LI SI; Se si: LI To  Ostacoli ambientali  LI NO LI SI Quali		nazione i	in avanti	Fles	sionc_			
Postura incongrua  L. NO L. SI; Se si L. To Ostacoli ambientali L. NO L. SI Quali DESCRIZIONE ATTIVITÀ	frequenza	durz	ıta	n°		peso		note
Posturu incongrua  LI NO LI SI; Se si: LI To  Ostacoli ambientali  LI NO LI SI Quali		durz		n°	sionc_	peso mass		note
Postura incongrua  L. NO L. SI; Se si L. To Ostacoli ambientali L. NO L. SI Quali DESCRIZIONE ATTIVITÀ	frequenza	durz	ıta	n°				note
Postura incongrua  L. NO L. SI; Se si L. To Ostacoli ambientali L. NO L. SI Quali DESCRIZIONE ATTIVITÀ	frequenza	durz	ıta	n°				note
Postura incongrua  L. NO L. SI; Se si L. To Ostacoli ambientali L. NO L. SI Quali DESCRIZIONE ATTIVITÀ	frequenza	durz	ıta	n°				note
Postura incongrua  L. NO L. SI; Se si L. To Ostacoli ambientali L. NO L. SI Quali DESCRIZIONE ATTIVITÀ	frequenza	durz	ıta	n°				note





# INTRANET STAFF - MEDICO COMPETENTE

Coordinamento Medico Competente Medico.competente@asl.rieti.it

Segreteria per visite 9734

Medico Competente Coordinatore 9737 – p.delbufalo@asl.rieti.it







